



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

La disciplina degli enti del terzo settore nel Codice del TS



Antonio Fici

*Professore nell'Università di Roma
"Tor Vergata"*

*Direttore scientifico dell'Osservatorio
Terzjus*

6/12/2021



CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI



L'“ente del terzo settore” come qualifica e il rapporto tra CTS, Codice Civile e autonomia privata nella sua disciplina

- L'“ente del terzo settore” NON è un nuovo tipo di ente (o forma giuridica organizzativa) MA una **qualifica/status soggettiva/o** acquisibile, per libera scelta, da un ente giuridico costituito ai sensi del CC in varie forme (associazione, fondazione, e anche società nel caso di IS).
- La qualifica è funzionale all'applicazione di una **disciplina promozionale**
- Il CTS (e il d.lgs. 112) regola lo **status**, mentre il CC la **forma giuridica** organizzativa (art. 3, co. 2, CTS e 1, co. 5, d.lgs. 112). In questo senso il CTS costituisce una disciplina **di secondo grado o sovratipica**.
- Il CTS pone **oneri di qualificazione e di conservazione dello status**; il CC veri e propri **obblighi di comportamento** per chi si avvale di una determinata forma giuridica organizzativa
- Il CTS prevale sul CC **ai fini della qualificazione** dell'ente come ETS
- Il CTS, tuttavia, non è l'unica fonte e non deve essere interpretato estensivamente: soddisfatti i requisiti di qualificazione (e di conservazione dello status), l'ente rimane per tutto il resto regolato dal CC (art. 3, co. 2, CTS, e 1, co. 5, d.lgs. 112); salvo che per alcuni aspetti relativi alle reti associative, il CTS non definisce lo status sulla base di principi generali (ad es. democraticità)



(Segue): L'ente del terzo settore come qualifica e il rapporto tra CTS, Codice Civile e autonomia privata nella sua disciplina

- Le “lacune” presenti nel CTS vanno colmate mediante riferimento al CC, ove possibile, altrimenti devono intendersi come spazi di **autonomia statutaria** (la cui valorizzazione era obiettivo della legge delega: art. 1, co. 2, lett. c).
- Da questo punto di vista, dovrebbe tenersi conto - per le associazioni non riconosciute - dell'**art. 36, co. 1, CC**: “*L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati*”. In caso contrario, le ass. non riconosc. perderebbero significato
- I controlli (*ex ante* ed *in itinere*) sugli ETS dovrebbero esclusivamente essere **controlli sullo status** e non anche sul **rispetto delle norme sulla forma giuridica**, a meno che la legge non disponga diversamente (v. artt. 25, 26 e 28 sulle fondazioni del TS), peraltro sulla base di una precisa ragione
- Un esempio (tra i tanti possibili): i **quorum deliberativi** dell’assemblea (tra “silenzio” del CTS e art. 21 CC)
- La **riproduzione delle disposizioni inderogabili del CTS negli statuti** NON è sempre necessaria ai fini della qualificazione di un ente come ETS (ad es. non serve scrivere che la maggioranza degli amministratori devono essere soci; laddove serve invece indicare l’oggetto sociale)
- Lo status di ETS è **riservato e protetto** dalla legge



La qualifica generale e le qualifiche particolari

- V'è una qualifica generale di ETS, così come requisiti generali di qualificazione e requisiti generali di conservazione della qualifica → **ETS in generale**, ultima sezione del RUNTS
- Vi sono qualifiche particolari (o sotto-qualifiche) di ETS, con propri requisiti particolari di qualificazione e di conservazione della qualifica → **ODV, APS, ecc.**, prima 6 sezioni del RUNTS
- I requisiti particolari prevalgono su quelli generali (ad es. numero minimo associati ODV e APS): art. 3, co. 1, CTS
- I requisiti generali si applicano in assenza di requisiti particolari (ad es. maggioranza amministratori APS): art. 3, co. 1, CTS
- È possibile cambiare qualifica particolare (cioè “migrare” all’interno del RUNTS), ma ovviamente occorrono i requisiti della qualifica di approdo; a tal fine, potrebbe a volte essere necessario acquisire la personalità giuridica (ad es. da ODV a EF) o mutare la forma giuridica, cioè effettuare una vera e propria trasformazione ex 42, bis, CC (ad es. da fondazione EF ad ODV) o ex 2500 *octies* CC (ad es. da APS a SRL impresa sociale)



I requisiti generali di qualificazione

- **ente giuridico** in forma di associazione o fondazione
- indipendente dai **soggetti “esclusi”**
- che esercita una o più **attività di interesse generale** in via quanto meno principale
- **senza scopo di lucro**, neanche indiretto
- ma per **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
- iscritto nel **RUNTS**



I requisiti particolari di qualificazione

- le **ODV** sono associazioni che svolgono le proprie attività di i.g. prevalentemente a favore di terzi ed impiegando prevalentemente volontari associati e almeno 2/3 di volontari (rispetto a lavoratori remunerati); sono amministrate soltanto dai propri associati, a titolo gratuito
- le **APS** sono associazioni che svolgono le proprie attività di i.g. prevalentemente mediante volontari associati e impiegando almeno 2/3 di volontari (rispetto a lavoratori remunerati) o un numero di lavoratori che non eccede il 5% del numero dei soci
- gli **EF** sono associazioni riconosciute o fondazioni che svolgono una specifica attività di i.g., ovverosia “erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”
- le **SoMS** sono “società” che svolgono una specifica attività di i.g. esclusivamente nei confronti dei propri soci, ovverosia erogare sussidi e prestazioni ai soci in caso di infortuni, malattie, invalidità, grave disagio economico
- le **imprese sociali** sono associazioni, fondazioni o società (anche unipersonali) che svolgono attività di i.g. in forma d’impresa o inserendo al lavoro persone svantaggiate (almeno 30%); possono in alcuni casi ed entro certi limiti distribuire dividendi; si iscrivono nel registro delle imprese, in una sezione apposita; hanno proprie regole di governance; sono sottoposte a propri controlli pubblici
- le **reti associative** sono associazioni di ETS che svolgono una particolare attività di i.g., cioè “attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività”.



Ulteriori condizioni per il mantenimento della qualifica

- Oneri di **pubblicità e trasparenza**
 - Bilancio d'esercizio da redigersi in certe forme (art. 13)
 - Bilancio sociale da redigersi secondo linee guida (art. 14)
 - Pubblicazione informazioni varie nel sito (art. 14, co. 2) e nel RUNTS
- Oneri di **governance**
 - Struttura corporativa nelle associazioni, con la presenza almeno di una assemblea dei soci e di un consiglio di amministrazione; organo di controllo eventuale; revisore legale eventuale
 - Regole particolari sulle competenze inderogabili (art. 25) e il funzionamento dell'assemblea (art. 24)
 - Carattere "aperto" delle associazioni (art. 23)
 - Nelle fondazioni occorre almeno l'organo di amministrazione e l'organo di controllo interno; il revisore legale è eventuale
- Soggezione al **controllo pubblico**



L'iniziativa è finanziata nell'ambito del PON INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020